



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

PAOT N 46660 SEC 29 11 2011

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CONTRATTO
COLLETTIVO
INTEGRATIVO
D'ISTITUTO

Per la parte pubblica Il Dirigente Scolastico Capita Claudia

Per la parte sindacale La RSU

Carcangiu Monica Contini Francesca Contini Francesca

Le OO.SS. territoriali

Anief Flc Cgil Cisl Gilda Uil Snals





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Brigata Sassari" di Sassari.
- 2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse sono negoziati con cadenza annuale.
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- 4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- 2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

 Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno N. 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

- restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

- L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

- 1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Via Mastino, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in Via Mastino, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI

ssic856001@pec.istruzione.it-ssic856001@istruzione.it | www.icbrigatasassari.it | CF 92150590906





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

 Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza e il funzionamento del centralino telefonico, pertanto il personale in servizio sarà il seguente:

- sede centrale: n. 2 assistenti amministrativi, n. 5 collaboratori scolastici, uno per reparto, e n. 1 all'ingresso;

 plessi della primaria: con massimo 6 classi da vigilare per piano, n. 1 collaboratore scolastico, se l'edificio è su due piani, n. 1 collaboratore scolastico per piano;

- plessi infanzia: n. 1 collaboratore scolastico ogni 3 sezioni.

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Risultando in servizio, per l'anno scolastico 2021/2022, nº218 unità di personale scolastico, il contingente dei permessi spettanti alla RSU è di ore 93,05.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

In ottemperanza alla normativa vigente si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali, sede centrale;

n. 2 assistenti amministrativi,

n. 2 collaboratori scolastici;

b) pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei:

Direttore SGA;

n.1 assistente amministrativo;

n. 1 collaboratore scolastico.





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

- c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a2) dell'Accordo nazionale del 2 Dicembre 2020, (refezione ecc.), è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: n.1 collaboratore scolastico al piano, ogni 4 classi; il contingente minimo sarà definito soltanto a seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale docente del plesso interessato. Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi minimi di cui sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri:
- disponibilità individuale.
- turnazione alfabetica, con estrazione all'inizio dell'anno scolastico della lettera da cui far partire la turnazione.

I dipendenti ufficialmente precettati per l'espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Nel caso in cui tutto il personale aderisca, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola, l'istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale ATA.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 - Collaborazione plurime del personale docente

- Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
- I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente sentito il DSGA

 può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro
 straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3. Per particolari attività il dirigente sentito il DSGA può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

- 1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- 2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- 1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico, in genere, entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
- 2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

- Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
- Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 18- Fondo per il salario accessorio

- Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/2021 è complessivamente alimentato da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e fondo per la valorizzazione del personale scolastico, art. 1, c. 249, Legge 160/2019) erogato dal MI;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alta quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;





Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

UNIONE EUROPEA

SASSARI

MIUR

- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente.
- 2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

Art. 19 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 51.736,29;
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 3.122,56;
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 6.631,80;
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.838,92;
- e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 4.642,73;
- f) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi del comma 249, della legge n. 160/2019: A.S. 2020/2021 € 17.049,54;
- g) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...) si prevede una spesa massima di € 10.000,00.

Articolo 20 - Composizione FMOF A.S. 2021/2022

Le risorse per l'attribuzione del salario accessori sono costituite dagli stanziamenti del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa stabilito dal MI (determinato da due parametri numerici: organico di diritto e punti di erogazione di servizio), dai finanziamenti per le funzioni strumentali al POF e per gli incarichi specifici:

	Composizione FMOF A.S. 2021/2022 Lordo dipendente
FIS A.S. 2021/2022 organico di diritto n° 158 (26 ATA e 132 Docenti) punti di erogazione di servizio n°7	51.736,29
Indennità di Amministrazione	- 5.490,00
	46.246,29
Economie	
Totale, FIS	64.586,63





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

	T
Ore eccedenti secondaria A.S. 2021/2022	1.828,24
Ore eccedenti infanzia/primaria A.S. 2021/2022	1.651,74
Economie	1.162,75
Totale Ore eccedenti	4.642,73
Area a rischio A.S. 2021/2022	124,30
Economie	133,38
Totale Area a rischio	257,68
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	17.049,54
Funzioni strumentali A.S. 2021/2022	5.146,15
Economie	1.485,65
Totale Funzioni strumentali	6.631,80
Incarichi specifici A.S. 2021/2022	2.838,92
Economie	. 0
Totale Incarichi specifici	2.838,92

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di lavoro del personale ATA. A tal fine per le attività del personale docente è attribuito il 69,80% circa del fondo e per le attività del personale ATA il 30,20 % circa, per un totale di euro 74.652,50. Viene accantonata una somma pari a 6.983,67 per garantire ulteriori disponibilità di risorse, eventualmente anche per il prossimo anno scolastico.

2. Il fondo dell'istituzione scolastica è costituito dalle seguenti voci:

Totale FIS	17.049,54 81.636,1 7
Economie FIS Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	18.340,34
Totale generale FIS	46.246,29

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI

ssic856001@pec.istruzione.it | www.icbrigatasassari.it | CF 92150590906





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Accantonamento FIS	6.983,67
Disponibilità FIS AS 2021/2022	74.652,50

Si precisa che, come previsto dalla Legge di Bilancio, n. 160 del 2019, art. 1, comma 249, il fondo per la valorizzazione del personale scolastico è utilizzato dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007. La legge di Bilancio, infatti; dispone che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

- 3. Dopo il rendiconto delle attività, qualora ci fossero economie, previo incontro di contrattazione, si procederà alla liquidazione delle ore eccedenti l'attività programmata, effettivamente prestate. Successivamente, eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
- 4. La ripartizione di cui al comma 2 può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 2.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
- Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per specifici progetti

1. In riferimento ai progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...), e nei limiti delle risorse disponibili per ciascun progetto, si prevede una spesa pari alle ore di servizio effettivamente svolte e autorizzate o di intensificazione, nel rispetto della normativa specifica.

Art. 24 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

 Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

 Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate.

CAPO III - PERSONALE DOCENTE

Articolo 26 - Tipologia di attività

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 15, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

A. Attività di collaborazione funzionali all'organizzazione, pari a € 45.202,50

a. Supporto alle attività organizzative: € 17.150,00

1° Collaboratore del dirigente	250 h	4.375,00
2° Collaboratore del dirigente	170 h	2.975,00

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI
ssic856001@pec.istruzione.it - ssic856001@istruzione.it | www.icbrigatasassari.it | CF 92150590906



"BRIGATA SASSARI"



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Responsabile di plesso	$n. 1 \times 80 h = 80 (1 RdP per plesso - Via Mastino)$	1.400,00
	n. $4 \times 70 \text{ h} = 280 \text{ (1 RdP per plesso)}$	4.900,00
	$n. 4 \times 50 h = 200 (2 RdP per plesso)$	3.500,00

b. Supporto alla organizzazione della didattica: € 28.052,50

Collaborazione e coordinamento didattico	n. 1 x 150 h = 150	2.625,00
V	n. 1 x 10 h = 10	175,00
Presidente di intersezione/interclasse	n. 8 x 8 h = 64	1.120,00
Segretari di intersezione/interclasse	$n. 8 \times 4 h = 32$	560,00
Segretario Consiglio di Istituto	$n. 1 \times 6 h = 6$	105,00
Presidente /Coordinatore del CdC	n. 24 x 25 h = 600	10.500,00
Segretario del CdC	n. 24 x 8 h = 192	3.360,00
Coordinatore dipartimenti	n. 20 x 8 h= 160	2.800,00
Team per l'innovazione digitale	n. 5 x 10 h= 50 ·	875,00
Commissione Continuità e Orientamento	$n. 9 \times 25 h = 225$	3.937,50
GLH+GLHI	$n. 4 \times 6 h = 24$	420,00
Referente Ed.Fis. Infanzia/Primaria e Secondaria	n.2 x 10 h=20	350,00
Referente Musica Infanzia/Primaria e Secondaria	n.2 x 10 h=20	350,00
Commissione valutazione primaria	n.5 x 10 h=50	875,00

B. Attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, pari a € 5.390,00

a. Attività funzionali all'insegnamento: € 5.390,00

. Attivita funzionan an msegnamento:					
Docenti italiano e matematica - Prove invalsi primaria		n. 27 x 4		1.890,00	
		h=108			
Attività di formazione, connessa all'attività				3.500,00	
di insegnamento – AS 2021/22					
Da realizzare in orario extrascolastico e da	ore di formazione	ore di forn	nazione	ne ore	
incentivare in rapporto alle disponibilità	minimo	massimo			
contrattate, con una eventuale riduzione	6		10	4 h	
percentuale per tutti, in rapporto alle ore	11		15	7 h	
effettuate.	16		20	10 h	
	21		25	1 <u>5 h</u>	
	26		30	20 h	

L'impegno di spesa complessivo DOCENTE ammonta a euro 50.592,50

Articolo 27- Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa

Il Dirigente conferisce gli incarichi sulla base delle seguenti aree individuate dal collegio dei docenti:

- 1. Gestione Piano dell'Offerta Formativa:
- 2. Responsabile DA, DSA, BES:
- 3. Servizi a favore degli studenti:

Le risorse disponibili per compensare le Funzioni strumentali sono destinate per corrispondere un compenso, costituito da 6.000 così fissato:

- € 1.000,00 x n. 2 funzioni strumentali: Gestione Piano dell'Offerta Formativa
- € 1.000,00 x n. 2 funzioni strumentali: Responsabile DA, DSA, BES:
- € 1.000,00 x n. 2 funzioni strumentali: Servizi a favore degli studenti





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

CAPO IV - PERSONALE ATA

Articolo 28 - Tipologia di attività

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 15, il fondo di istituto è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

A. Attività amministrativo-contabile di supporto al POF, pari a € 7.985,00

a. Supporto all'azione amministrativa e didattica: € 7.685,00 pari a ore 70, di cui 40 ore eccedenti l'orario ordinario (tutto il personale) e 30 ore di intensificazione (personale a tempo indeterminato); b. disponibilità allo svolgimento di attività di formazione/tutoraggio a favore di un incaricato annuale, in orario eccedente: compenso forfettario € 300,00

B. Attività per il miglioramento servizi di supporto al POF, pari a € 16.075,00

- a. intensificazione del carico di lavoro: € 3.125,00 (250 h), max 10 cadauno (O.F.)
- c. intensificazione per maggior carico di lavoro per l'allestimento degli ambienti scolastici per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza: € 500,00 (40 h), max 20 cadauno (2 persone)
- b. straordinario da maggior carico di lavoro: € 9.075,00 (726 h), max 22 cadauno (33 persone)
- e. piccole manutenzioni, certificate: n. 1 x 60 h = 60 h, € 750,00
- f. assistenza agli alunni dell'infanzia, vedi art. 30, € 2.625,00.

L'impegno di spesa complessivo ATA ammonta a euro 24.060,00

Articolo 29- Modalità di prestazione

Le attività effettuate oltre l'orario obbligatorio potranno essere retribuite o recuperate come ore/giornate libere possibilmente in periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque entro l'anno scolastico interessato. Nel caso di rinuncia della retribuzione da parte di alcuni dipendenti o nel caso di mancato raggiungimento della quota massima da liquidare, la somma viene ridistribuita fra il personale che ha optato per la fruizione del compenso o che ha superato il tetto massimo liquidabile. Esaurita la copertura finanziaria, le ore effettuate oltre l'orario obbligatorio saranno recuperate esclusivamente con riposo compensativo.

Articolo 30 - Assistenza agli alunni dell'infanzia

In ragione della particolare fascia d'età dei bambini della scuola dell'infanzia, si stabilisce di riconoscere al personale assegnato alle diverse sedi di servizio una maggiore intensificazione quantificata in 15 ore per sezione, pari a 210 ore complessive, per un totale di 2.625,00.

Articolo 31 - Incarichi specifici

Gli incarichi specifici, a norma dell'art. 47 del CCNL, sono assegnati sulla base dei seguenti criteri riferiti alla tipologia dell'attività da svolgere: disponibilità individuale formazione specifica.



"BRIGATA SASSARI"



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, pari ad euro, 2.838,92 sono destinate per corrispondere un compenso, così fissato:

-€ 1.738,92 per n. 2 unità di personale amministrativo, con competenze acquisite:

N.1 € 869,46 Pratiche di pensionamento e ricostruzione di carriera da svolgere in autonomia;

N.1 € 869,46 Supporto nella gestione informatizzata dei progetti su piattaforme dedicate (PON, POR, PNSD) da svolgere in autonomia.

- € 600,00 per n. 1 unità di personale amministrativo, per il supporto alla rete di scopo;
- € 500,00 per n. 2 unità di collaboratore scolastico:

N.1 Servizi esterni;

N.1 Assistenza alla persona e agli alunni disabili.

CAPO V - INCARICHI E PRESTAZIONI

Art. 32 - Conferimento degli incarichi

- Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 33 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, possibilmente in periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque entro l'anno scolastico interessato. Nel caso di rinuncia della retribuzione da parte di alcuni dipendenti o nel caso di mancato raggiungimento della quota massima da liquidare, la somma viene ridistribuita fra il personale che ha optato per la fruizione del compenso o che ha superato il tetto massimo liquidabile. Esaurita la copertura finanziaria, le ore effettuate oltre l'orario obbligatorio saranno recuperate esclusivamente con riposo compensativo.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e
 possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.



"BRIGATA SASSARI"



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
- 2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sforamento, ma è più complicato individuare i confini dell'intervento. Da valutare caso per caso.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

- 1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
- 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Of les Kil I flour





UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Letto, approvato e sottoscritto in data $\frac{29/11/2}{2021}$
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Capita Claudia
La RSU
Carcangiu Monica Woice Corcoregu
Contini Francesca
Sanna Lidia Elisabetta
I rappresentanti sindacali territoriali ANIEF
CGIL
CISL
GILDA
UIL
SNALS